

COMUNE DI MASSERANO




PROVINCIA DI BIELLA



PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003



IMMOBILE	Località Martinella Foglio 58 - 63 Mappali vari	
PROGETTO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)	OGGETTO DOC01B – Relazione Valutazione Incidenza Ambientale su zona protetta IT1120004	SCALA --
REVISIONE - DATA	VERIFICATO	APPROVATO
REV.00 - 26/07/2021		
IL RICHIEDENTE	ELLOMAY SOLAR ITALY SEVEN S.R.L. 39100 Bolzano - Via Sebastian Altmann 9 FIRMA 	
IL PROGETTISTA	Ing. Riccardo Valz Gris FIRMA 	
TEAM DI PROGETTO	Arch. Rosalba Teodoro - Ing. Francesca Imbrogno Studio Ing. Valz Gris 20124 Milano - Citycenter Regus - Via Lepetit 8/10 Tel. +39 02 0069 6321 13900 Biella - Via Repubblica 41 Tel. +39 015 32838 - Fax +39 015 30878	

INDICE

INDICE	1
1. PREMESSA	2
Introduzione.....	2
Soggetto Proponente	2
<i>Motivazioni del Proponente</i>	2
Criterio di redazione della valutazione di incidenza	4
2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO ALL'AREA PROTETTA IT1120004 – BARAGGIA DI ROVASENDA	5
2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'INSIEME DEL PROGETTO	5
<i>Localizzazione del sito e caratteristiche ambientali</i>	5
<i>Descrizione del progetto</i>	9
<i>Connessione con il Sistema Infrastrutturale (Rete Stradale, Connessione elettrica)</i>	9
Accessibilità:	9
Connessione rete elettrica:	9
Ripristino luoghi fine vita impianto:.....	9
<i>Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati</i>	9
<i>Utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità</i>	11
<i>Produzione di rifiuti</i>	11
Prescrizioni:	11
3. ELEMENTI ABIOTICI ED ELEMENTI BIOTICI	12
4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE	13
5. VERIFICA MISURE DI CONSERVAZIONE IT1120004	15
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	46

1. **PREMESSA**

INTRODUZIONE

Il presente elaborato costituisce la Valutazione di Incidenza a supporto della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativo al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica fonte solare della potenza complessiva pari a 56,28 MW e delle relative opere connesse (infrastrutture impiantistiche e civili), ubicato nel territorio del Comune di Masserano (BI) su terreni agricoli.

Nello specifico l'opera in progetto rientra tra le categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza delle Regioni, in quanto è compreso tra le tipologie di intervento riportate nell'Allegato IV alla Parte II, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 lett. b) - "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW".

Il documento è stato elaborato in osservanza della vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), modificato dal D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014), che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, agli articoli 1 e 14 e ai sensi dell'Allegato A al decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n.295/GAB del 28/06/2019 (Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti). Il comma che l'art. 3 del D. Lgs. n.104 del 2017 ha sostituito nel Codice Ambiente, indica che il VIA è effettuata per progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 n. 52.

La VIA di un progetto costituisce la verifica attivata allo scopo di valutare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. L'iter si configura come un endoprocedimento della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387. Ai sensi dell'art. 12 del predetto Decreto "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, (PAUR), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

SOGGETTO PROPONENTE

Il soggetto proponente dell'iniziativa è la Società ELLOMAY SOLAR ITALY SEVEN S.R.L. 39100 Bolzano -, un'impresa impegnata a crescere nell'attività di sviluppo di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale.

Motivazioni del Proponente

Il progetto dell'impianto agrivoltaico in esame si inserisce nel contesto globale delle iniziative intraprese da la Società ELLOMAY SOLAR ITALY SEVEN srl mirate alla produzione energetica da fonti rinnovabili e inserite in un più ampio quadro delle iniziative energetiche promosse a livello comunitario, nazionale e regionale finalizzate a:

- limitare le emissioni inquinanti ed a effetto serra (in termini di CO2 equivalenti) con riguardo ai contenuti del protocollo di Kyoto e alle decisioni del Consiglio d'Europa;
- promuovere le fonti energetiche rinnovabili in accordo con gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale;
- rafforzare la sicurezza per l'approvvigionamento energetico, in accordo alla Strategia Comunitaria Europea: con la realizzazione dell'impianto proposto si intende perseguire tutti i vantaggi legati all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile, nello specifico dall'energia solare. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall'esigenza di coniugare:
 - la compatibilità con esigenze paesaggistiche e di tutela ambientale;
 - l'interazione tra energia e agricoltura in unico contesto;
 - nessun inquinamento acustico e bassi impatti con l'ambiente;
 - un risparmio di fonti non rinnovabili (combustibili fossili);
 - una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

L'intervento è finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in accordo con la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030. Un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map Europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990. Gli obiettivi al 2030 in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia:

- migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.

La SEN, anche come importante tassello del futuro Piano Energia e Clima, definisce le misure per raggiungere i 11 traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP21 contribuendo in particolare all'obiettivo della de-carbonizzazione dell'economia e della lotta ai cambiamenti climatici. Rinnovabili ed efficienza contribuiscono non soltanto alla tutela dell'ambiente ma anche alla sicurezza - riducendo la dipendenza del sistema energetico - e all'economicità, favorendo la riduzione dei costi e della spesa. Di seguito obiettivi e azioni strategiche.

Promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili Obiettivi fonti rinnovabili:

- raggiungere il 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015;
- rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015;
- rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015;
- rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015.

Favorire interventi di efficienza energetica che permettano di massimizzare i benefici di sostenibilità e contenere i costi di sistema Obiettivi efficienza energetica:

- riduzione dei consumi finali (10 Mtep/anno nel 2030 rispetto al tendenziale);
- cambio di mix settoriale per favorire il raggiungimento del target di riduzione CO2 non-ETS, con focus su residenziale e trasporti.

Accelerare la de-carbonizzazione del sistema energetico Obiettivi de-carbonizzazione:

- accelerazione della chiusura della produzione elettrica degli impianti termoelettrici a carbone al 2025, da realizzarsi tramite un puntuale e piano di interventi infrastrutturali.
- Continuare a migliorare sicurezza e adeguatezza dei sistemi energetici e flessibilità delle reti gas ed elettrica
- per:
 - integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e nuovi player, potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni smart, flessibili e resilienti;
 - gestire la variabilità dei flussi e le punte di domanda gas e diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento nel complesso quadro geopolitico dei paesi da cui importiamo gas e di crescente integrazione dei mercati europei;
 - aumentare l'efficienza della spesa energetica grazie all'innovazione tecnologica.

Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè fotovoltaico ed eolico. Poiché la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, la SEN 2017 favorisce i rifacimenti (repowering/revamping) degli impianti eolici, idroelettrici e geotermici, dà priorità alle aree industriali dismesse e destina maggiori risorse dalle rinnovabili agli interventi per aumentare l'efficienza energetica.

Nel 2015 l'Italia ha già raggiunto una penetrazione delle rinnovabili sui consumi complessivi del 17,5% rispetto ad un target al 2020 fissato dalla direttiva 2009/28/CE del 17%. L'obiettivo che la Sen intende raggiungere entro il 2030, ambizioso ma perseguibile, è del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi da declinarsi in:

- rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015;
- rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015;
- rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015.

In linea con gli indirizzi Europei, che vedono la collaborazione di più operatori nell'ambito dello sviluppo delle energie rinnovabili (partner pubblici e privati leader nei mercati), la Società proponente intende ribadire il proprio impegno sul fronte del climate change promuovendo lo sviluppo di impianti agrivoltaici e sfruttando tutte le economie di scala che si generano dal posizionamento geografico dei siti scelti, dalla disponibilità dei terreni, dalle infrastrutture e dall'accesso alle reti. La Società considera le risorse rinnovabili come strategie per la riduzione dei gas climalteranti, poiché permettono di integrare le fonti fossili in modo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale.

 Comune di Masserano	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003 Relazione Valutazione Incidenza	Pag 4 di 48
--	---	-------------

Rispetto a quanto detto in precedenza, quindi il progetto "Agrivoltaico di Masserano" oltre a contribuire alla produzione di energia elettrica a partire da una fonte rinnovabile quale quella solare, comporta in sé altri impatti positivi quali una considerevole riduzione della quantità di combustibile convenzionale e delle emissioni di sostanze climalteranti, in caso contrario rispettivamente, utilizzate e immesse in atmosfera.

CRITERIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La stesura del presente Studio Ambientale è stata predisposta sulla base di indicazioni riportate nelle Linee Guida LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" le quali individuano gli elementi necessari per la procedura. Specificatamente, la relazione deve essere redatta in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato G al DPR 357/1997 e contenere le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente.

Tuttavia, la presente relazione è integrativa rispetto allo **Studio Preliminare Ambientale** per quanto riguarda il sistema di relazioni del progetto rispetto all'adiacente all'area protetta IT1120004 – BARAGGIA DI ROVASENDA inquadrata nell'ambito di *Rete Natura 2000 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"* per la quale sussistono **misure di conservazione sito specifiche approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016**.

Dette misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e dalle "*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*" approvate con D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1130003 – BARAGGIA DI CANDELO, e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Le misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:


- a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
- b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta regionale;
- b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali

Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

Tuttavia, si evidenzia come il progetto di cui si tratta non incida direttamente sulle aree di protezione speciale ma ne sono a tutti gli effetti adiacenti. Pertanto la presente valutazione illustra come le misure di tutela siano state adeguatamente considerate pur non essendoci una evidenza normativa sulle obbligazioni specifiche.

La presente relazione richiama dunque sinteticamente quanto già contenuto nello **Studio Ambientale** a cui rinvia gli approfondimenti generali del progetto, sia per gli aspetti descrittivi che per quelli vincolistici e le ricadute ambientali del progetto, mentre approfondisce specificatamente quanto previsto dal citato documento riportante le misure di conservazione.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO ALL'AREA PROTETTA IT1120004 – BARAGGIA DI ROVASENDA



2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'INSIEME DEL PROGETTO

Localizzazione del sito e caratteristiche ambientali

Il progetto in esame rappresenta la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico definito "agrivoltaico" di taglio industriale nel territorio del Comune di Masserano, Provincia di Biella, e riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici su tracker nell'area denominata "Martinella", su terreno a destinazione agricola (risaie).

Il progetto infatti prevede l'integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola, con installazioni che permettono di coniugare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il pascolo e l'allevamento ovino.

Tradizionalmente, i grandi impianti solari vengono installati su un terreno che viene prima livellato, rimuovendo gran parte del suolo e della vegetazione. Dopo l'installazione dei rack di montaggio e dei pannelli solari, il terreno è coperto di ghiaia o erba. Con lo sviluppo solare a basso impatto che si intende realizzare con il presente progetto, il terreno può anche essere livellato in alcuni punti, ma il terriccio viene preservato. Dopo che i pannelli sono stati installati,

viene piantata la vegetazione autoctona e altre piante benefiche, spesso amichevoli per le api e altri impollinatori. La vegetazione autoctona e in fiore fornisce la biodiversità, in particolare migliorano le condizioni ambientali per il proliferare degli impollinatori e altri insetti utili che possono migliorare i raccolti nei campi vicini.

Il sito in esame è distante 7,3 km dal centro di Masserano, e 1,9 km dalla vicina frazione Zona ind. San Giacomo del Bosco.




Figure 1 Ortofoto - Google Earth

L'area pianeggiante, è divisa in lotti di forma rettangolare, attualmente è destinata ad agricoltura cerealicola.

Nell'immagine seguente si riporta l'ubicazione dell'impianto in progetto sulla carta tecnica regionale:




Figure 2 - CTR

In particolare, i terreni interessati dal presente progetto al Catasto terreni sono così identificati:

foglio	mappale	qualità	classe	Superficie
58	115	RISAIA	U	1,49
58	120	RISAIA	U	1,51
58	126	RISAIA	U	1,53
58	116	RISAIA	U	1,49
58	122	RISAIA	U	1,509
58	134	RISAIA	U	3,047
58	145	RISAIA	U	1,507
58	152	RISAIA	U	1,566
58	155	RISAIA	U	1,526
58	128	RISAIA	U	1,506
58	136	RISAIA	U	0,761
58	137	RISAIA	U	0,748
58	138	RISAIA	U	1,524
58	146	RISAIA	U	0,717
58	147	RISAIA	U	0,725
58	153	RISAIA	U	1,515
58	156	RISAIA	U	0,781
58	157	RISAIA	U	0,79
63	8	RISAIA	U	1,524
63	15	RISAIA	U	1,526
63	21	RISAIA	U	1,492
63	28	RISAIA	U	1,52
63	32	RISAIA	U	0,744
63	33	RISAIA	U	0,742
63	40	RISAIA	U	0,784
63	41	RISAIA	U	0,381
63	42	RISAIA	U	0,393
63	47	RISAIA	U	1,625
63	58	RISAIA	U	1,514
63	63	RISAIA	U	0,768
63	64	RISAIA	U	0,711
63	70	RISAIA	U	1,12
63	79	RISAIA	U	0,787
63	217	RISAIA	U	0,455
63	9	RISAIA	U	0,770
63	10	RISAIA	U	0,756
63	16	RISAIA	U	1,514
63	22	RISAIA	U	1,458
63	29	RISAIA	U	0,755
63	30	RISAIA	U	0,783
63	34	RISAIA	U	1,453
63	43	RISAIA	U	1,530

foglio	mappale	qualità	classe	Superficie
63	48	RISAIA	U	1,627
63	59	RISAIA	U	1,445
63	65	RISAIA	U	1,490
63	72	RISAIA	U	1,510
63	81	RISAIA	U	1,500
63	276	RISAIA	U	1,333
TOT (ha)				58,2524

Il sito in oggetto è composto quindi da risaie ed è esteso per 58,25 ettari, in prossimità della Strada Provinciale n.317 per Rovasenda.




Figure 3 SISTEMA INFORMATIVO STRADALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA - tratto SP 317 San Giacomo - Rovasenda

Il baricentro del lotto così identificato ha le seguenti coordinate:

LATITUDINE 45°33'29.88"N

LONGITUDINE 8°16'8.28"E

Il terreno limita a sud con la SP317 oltre la quale si sviluppa una zona produttiva, a nord e ovest con campi limitrofi oltre i quali (a nord/ovest) si sviluppa l'area industriale di San Giacomo al Bosco e si trova un'area identificata come ex discarica, ad est con un'area boschiva di rispetto fluviale (Legge Galasso).

 <p>Comune di Masserano</p>	<p>PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003 Relazione Valutazione Incidenza</p>	Pag 9 di 48
--	--	-------------

Descrizione del progetto

Si riporta nella tabella seguente una sintesi di tutti i dati salienti riguardanti cubature, superfici occupate e benefici in termini di emissioni nocive evitate dall'impianto in oggetto. Si rimanda alle tabelle dei paragrafi successivi per i dettagli relativi ad ogni aspetto qui riportato in sintesi.

Potenza ed Energia prodotta				
	MWp o MWh			
Potenza dell'impianto (MWp)	56,28			
Energia Prodotta ogni anno (MWh)	95 068,96			
Energia Prodotta in 30 anni (MWh)	2 646 081,16			
Superfici e Volumi				
	mq/mc			
Superfici Totali Cabinati (mq)	797,92			
Superfici moduli/tracker massime (mq)	27 0148,24			
Superficie totale occupata (mq)	78 264,31			
Superficie totale opzionata (mq)	270 946,16			
Indice di copertura	0,68			
Cubatura totale cabinati (mc)	2234,176			
Emissioni Evitate e Combustibile Risparmiato				
TEP risparmiate in un anno	17 777,90			
TEP risparmiate in 30 anni	494 817,18			
	CO2	SO2	NOX	Polveri
Emissioni evitate ogni anno	45 062 687,04	35 175,52	40 879,65	950,69
Emissioni evitate in 30 anni	1 254 242 469,84	979 050,03	1 137 814,90	26 460,81

Il progetto in esame ha la particolarità di coniugare la produzione fotovoltaica, la coltivazione a pascolo e l'allevamento ovino, nonché l'apicoltura e la coltivazione di erbe officinali.

Connessione con il Sistema Infrastrutturale (Rete Stradale, Connessione elettrica)

Accessibilità:

Il sito è facilmente accessibile dalla strada Provinciale n. 317 per Rovasenda, dalla quale avrà accesso diretto.

Connessione rete elettrica:


L'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata tramite un cavidotto/linea aerea in MT interrato/aerea della lunghezza di 15 km percorrendo la strada provinciale in una futura sottostazione AT di Terna da 220 kV in località Villarboit.

Ripristino luoghi fine vita impianto:

Al termine della vita dell'impianto (30 anni circa) si provvederà allo smantellamento e al riciclo e smaltimento di tutti i componenti di impianto e l'intera area verrà ripristinata allo stato originario

Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

Non vi sono impianti o progetti di impianti fotovoltaici ubicati a terra realizzati nelle vicinanze che possano interagire con quello in oggetto, come da allegata planimetria derivante dal sito del GSE da quale si evince che nell'arco di 1 km dal perimetro del lotto sono presenti un numero esiguo di impianti di piccola taglia (sotto i 5 kW) tranne uno:



L'impianto di maggiore potenza ubicato in prossimità del sito designato per l'intervento agrivoltaico è ubicato nella zona industriale di San Giacomo al Bosco. Si tratta di un impianto su copertura di un capannone a distanza di poco più di un km dal confine, di 29,7 kW di potenza.



Macro Fseki	Parte	Ragione	Provincia	Comune	Pot. (kW)
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	BRUSNENGO	294
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	BRUSNENGO	334
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	MASSERANO	4
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	MASSERANO	4,58
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	MASSERANO	6,2
SOLARE	SOLARE	PIEMONTE	Bella	MASSERANO	29,7

Nell'arco di 3 km dal confine del lotto si trovano, nel comune di Brusnengo altri due impianti fotovoltaici industriali rispettivamente da 294 e 334 kW. Anche in questo caso gli impianti, realizzati su coperture industriali, non interagiscono con il lotto destinato alla realizzazione del nuovo impianto, per dimensione, per distanza ed ubicazione.

 Comune di Masserano	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano <small>Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003</small> Relazione Valutazione Incidenza	Pag 11 di 48
--	--	-----------------

Utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità

L'impianto fotovoltaico occuperà un terreno di bassa redditività agricola che si intende convertire in pascolo. I pannelli non sono a contatto con il suolo, ma su tracker ad una altezza minima di 2,5 m dal suolo con il pannello in posizione di 30° e 4,5 m con posizione a 90°. Il fissaggio delle strutture di sostegno dei pannelli nel suolo avviene attraverso dei semplici pali conficcati nel terreno, mentre per le strutture accessorie e tecnologiche a completamento dell'impianto si prevede l'utilizzo di elementi prefabbricati rimovibili; con lo smantellamento dell'impianto avverrà il ripristino della risorsa allo stato attuale senza alcun depauperamento del terreno.

Le fila di pannelli hanno una distanza tra loro di 8 metri con assenza di contatto dei moduli con il terreno; il terreno pertanto mantiene nel suo sedime naturale.

Una parte non trascurabile dell'intera area di impianto sarà terreno libero e mantenuto allo stato naturale, in particolare si lascerà libera la parte nord/ovest su cui insiste un vincolo previsionale stradale. Non vi sarà alcun cambiamento della forma attuale del terreno in quanto quest'ultimo presenta di per sé caratteristiche adeguate a massimizzare la produttività energetica. Inoltre, il terreno non sarà privato del suo strato vegetale, ma convertito in prato per il pascolo degli ovini.

In merito alle risorse del suolo quindi, il consumo effettivo di suolo si riduce notevolmente in quanto il terreno assolve alla doppia funzione, di pascolo/allevamento ovino e produzione di energia fotovoltaica.

L'impianto non necessita di acqua, non sono previsti reflui da trattare, né vi sono emissioni in atmosfera di nessun tipo. L'impianto produce energia, e per il funzionamento utilizza la sola luce solare, senza consumi e senza modificare le caratteristiche ambientali del sito dove è localizzato.

Il terreno è attualmente adibito ad uso agricolo con colture cerealicole, convertito in prato, potrà migliorare la biodiversità e favorire l'habitat per la riproduzione di insetti impollinatori e altre specie animali e vegetali autoctone. Si terrà conto, nelle opere di mitigazione, di prestare massima attenzione alle opere a confine con la Riserva Naturale delle Baragge.

Produzione di rifiuti

Non si prevede la produzione di rifiuti durante l'esercizio dell'impianto. La produzione di energia attraverso l'effetto fotovoltaico prodotto dalla radiazione solare non genera alcun tipo di inquinamento. Gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dell'impianto (materiali di imballaggio e inerti) e i materiali (pannelli fotovoltaici, strutture di sostegno, cavi elettrici, ...) smantellati alla fine del ciclo di vita dell'impianto, saranno smaltiti in apposite discariche e/o riciclati secondo le procedure previste dalle normative vigenti in materia.

Prescrizioni:

In fase di cantiere i rifiuti generati saranno opportunamente separati a seconda della classe come previsto dal D.L. n.152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati: in particolare la terra di scavo potrà essere riutilizzata in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica: il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) saranno raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, o potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica.

 Comune di Masserano	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano <small>Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003</small> Relazione Valutazione Incidenza	Pag 12 di 48
--	--	-----------------

3. ELEMENTI ABIOTICI ED ELEMENTI BIOTICI

Lo Studio Ambientale sviluppato con specifica relazione, introduce gli elementi principali di verifica ambientale, considerando ogni aspetto giudicato rilevante ed essenziale.

In particolare, sono stati analizzati i seguenti **aspetti abiotici**:

- L'impatto del cantiere rispetto ai movimenti terra ed agli aspetti legati alla produzione di inquinamento acustico.
- L'impatto del progetto rispetto alle trasformazioni indotte al territorio, il mantenimento della conformazione attuale del terreno, il mantenimento della rete scolante attuale, la realizzazione dei manufatti riguardanti le cabine elettriche.
- L'impatto riguardante la realizzazione della linea di collegamento con la centrale di stepup e Terna.
- L'effetto dell'impianto rispetto ai fenomeni di abbagliamento ed ai fenomeni elettromagnetici.
- La geologia del luogo e le caratteristiche dei terreni.
- L'organizzazione delle nuove attività agricole previste: allevamento ovino, apicoltura e mantenimento di aree erborate con essenze autoctone mellive esterne al perimetro dell'impianto.

Inoltre, sono stati considerati i seguenti **aspetti biotici**.

Aspetti avifaunistici e vegetazionali: nella fase progettuale del parco agri-fotovoltaico è stato previsto:

- l'utilizzo di specie rigorosamente autoctone e provenienti da coltivazioni di ecotipi locali per la creazione di fasce arboreo-arbustiva di schermatura e aumento della biodiversità; di realizzazione di un'area umida per macro e microfauna e costituzione progressiva di un Phragmiteto che garantisce un'elevata biodiversità.
- L'introduzione di un'attività agricola complementare di tipo zootecnico ovino, con modalità non intensive e sostenibili. L'allevamento di pecore da carne è stata in passato, un'attività tipica dell'economia baraggiva.
- L'introduzione dell'apicoltura per la valorizzazione delle specie mellifere che saranno introdotte nell'area.

Aspetti microbiologici

- La gestione agricola sostenibile dell'area, consentirà un aumento della qualità e della quantità della componente di microbioma del terreno

Lo Studio Ambientale illustra come gli aspetti sopra menzionati siano trattati con cautela e come l'impatto complessivo di tali elementi sul sistema sia contenuto. Ai fini degli obiettivi della presente relazione, occorre elencare quali siano gli elementi che interagiscono con l'area protetta confinante. Ritenuti poco consistenti gli aspetti strettamente abiotici, occorre verificare come viene gestita la "**permeabilità**" degli aspetti vegetazionali, e quindi come le opere di mitigazione intervengono a garantire la continuità del tessuto vegetazionale e come sia garantita la permeabilità rispetto all'avifauna selvatica. In quest'ultimo ambito, occorre considerare le caratteristiche riflettenti dell'impianto, agendo con elementi di mitigazione specifici.

La permeabilità dell'impianto rispetto al sistema ambientale è stata progettata tenendo conto degli aspetti di continuità dell'habitat naturale, sia per agevolare gli spostamenti a terra degli animali selvatici che per attenuare l'effetto "acqua" delle superfici riflettenti dei moduli fotovoltaici. Un ulteriore elemento è stato quello di considerare interessante l'individuazione di una specifica "area umida" nell'area più prossima all'alveo naturale protetto. Tale ipotesi è resa possibile dal sistema irriguo esistente e assume una valenza anche paesaggistica di mitigazione dei distacchi visivi tra area impianto e area boscata limitrofa, giocando sui fenomeni di riflessione sull'acqua delle essenze arbustive dislocate sul perimetro dell'impianto.

4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Gli interventi di mitigazione specifici per la vicinanza dell'area protetta sono:

- Opere di mitigazione vegetazionale sviluppata ai bordi dell'impianto con essenze autoctone come descritto negli specifici elaborati;
- Corridoio ambientale della larghezza di 20 m dislocato al centro dell'impianto e dotato di mitigazioni vegetazionali con essenze autoctone.
- Area umida a est dell'impianto allagata con 20 cm di acqua nel periodo irriguo dal 15 marzo al 15 settembre

Ulteriore elemento di mitigazione è considerata anche l'apicoltura, utile all'impollinazione delle essenze vegetali.



In merito all'area umida, così definita anche in considerazione della pubblicazione "Le zone umide del Piemonte" della Regione Piemonte con ARPA, si prevede di gestire tre vasche ex risaia nel periodo di irrigazione dal 15 marzo

 Comune di Masserano	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano <small>Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003</small> Relazione Valutazione Incidenza	Pag 14 di 48
--	--	-----------------

al 15 settembre tramite l'approvvigionamento attraverso il Consorzio della Baraggia. In questa area l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con particolare cura per renderlo compatibile con la presenza di 20 cm d'acqua sul piano campagna. Tuttavia si prevede di poter svuotare brevemente le vasche in caso di necessità manutentive, o più semplicemente di ridurre il battente idrico per facilitarne l'accesso con idonei mezzi d'opera.

Nella pubblicazione citata si cita, a pag. 103 : "Tra i siti Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di questa tipologia di zona umida si cita il SIC IT1120004 Baraggia di Rovasenda dove sono presenti alcuni canali con alveo rivestito colonizzati dalla pteridofita acquatica *Isoetes malinverniana* denominata anche Calamaria, specie compresa negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

L'introduzione dell'area umida si pone anche l'obiettivo di favorire il ricarica delle falde idriche in periodo di particolare siccità stagionale, mantenendo un certo volume di risorsa idrica sul territorio, prima che defluisca naturalmente in direzione del mare. L'area coinvolta è superiore ai 3 ha.

L'obiettivo ulteriore è di creare un piccolo ecosistema umido che verrebbe a formarsi attraverso una spontanea successione vegetazionale ed il progressivo arrivo di macro e microfauna. Ci aspettiamo infatti il progressivo ingresso di piante igrofile quali *Typha latifolia*, *Lhytrum salicaria*, *Iris pseudacorus* e, successivamente, *Phragmites australis*, a formare un consorzio vegetale chiamato Phragmiteto.

Le piccole zone umide (IAP - Important Areas for Ponds) presentano una ricca biodiversità costituita da circa 200 specie tutelate dalla normativa europea, nazionale e/o regionale, fra cui circa 80 specie di uccelli acquatici, 60 specie di piante acquatiche, oltre 20 specie di anfibi, più di 15 specie di invertebrati acquatici, cinque specie e sottospecie di rettili, tre specie di mammiferi e una specie di pesci. Le IAP contribuiscono in modo considerevole al mantenimento di specie di interesse conservazionistico (inserite in liste rosse, rare o endemiche), in quanto queste frequentano in misura minore le altre tipologie di zone umide, che sono in buona parte tutelate in quanto Siti Natura 2000 o aree protette nazionali o regionali. Inoltre le IAP svolgono un ruolo importante per il mantenimento della biodiversità delle acque dolci a livello regionale, in particolare per la connettività tra gli habitat d'acqua dolce (cfr. art. 10 della Direttiva Habitat), poiché possono fungere da stepping stones per molte specie migratrici o in dispersione. Nei terreni agricoli adatti, si ritiene importante incentivare questa buona pratica, in particolare nelle zone buffer di collegamento ecologico funzionale fra zone umide di maggiore estensione e importanza dal punto di vista naturalistico.

Tra i benefici ambientali che garantiscono le IAP fanno riferimento a:

- 1) capacità di assorbimento del suolo che, grazie ad una maggiore attività biologica, assume una struttura ricca di macrobiopori ben connessi ed essenzialmente verticali, che aumentano l'infiltrazione dell'acqua e la resistenza del suolo alla compattazione;
- 2) Aumento della capacità depurativa del suolo dovuta ad una minore perdita di suolo e di nutrienti, ad una più rapida degradazione dei pesticidi e a un maggior adsorbimento (determinato da un aumento del contenuto di sostanza organica e dell'attività biologica) che garantiscono una migliore qualità dell'acqua;
- 3) Minore perdita di suolo grazie al mantenimento della struttura e della copertura vegetale che contengono il ruscellamento e l'erosione;
- 4) Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica dovute al ridotto utilizzo di macchinari e del maggiore accumulo di carbonio organico.

5. VERIFICA MISURE DI CONSERVAZIONE IT1120004

TESTO NORMATIVO

INCIDENZA PROGETTO

**TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO**

Art. 2 Disposizioni generali

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1120004 – BARAGGIA DI ROVASENDA (in seguito denominato "Sito") sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando lo stato di conservazione di habitat o specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli.
4. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione sito-specifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposte e/o eseguite in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto per le colonie di chiroteri dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" su citate;
manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione,
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio,
non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c) recinzioni di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;

La presente relazione integra a tale scopo la pratica generale di VIA

- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto per le colonie di chiroterteri dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" su citate.

Art. 3 Divieti

Nel Sito Rete Natura 2000 IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo della fauna selvatica, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) alterare o ridurre le superfici di tipi di habitat, o di habitat per specie, inseriti negli allegati della Direttiva Habitat; sono ammessi interventi finalizzati al recupero di altri ambienti dell'All. I della Direttiva Habitat con maggiore priorità di conservazione, previa redazione di specifici Piani d'Azione autorizzati dal soggetto gestore;
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codice 4030, 6410, 6510 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono inoltre ammessi i tagli fitosanitari, purché riconosciuti dalle Autorità Competenti, e

I divieti vengono integralmente recepiti per quanto applicabili e riferibili alla situazione progettata

Il progetto salvaguardia gli elementi esistenti e introduce nuovi elementi coerenti a scopo naturalistico quali filari di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone

l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;

f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari di terreni agricoli per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

g) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche fitosanitarie, purché riconosciute dalle Autorità Competenti e consentite dalla legislazione

vigente, e fatti salvi gli interventi finalizzati alla ricostituzione di habitat, approvati dal soggetto gestore ed eventualmente sottoposti a valutazione di incidenza;

h) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;

i) abbattere alberi appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte (D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2);

j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;

k) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (*Bti*) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con *Bti* al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito;

l) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvato con D.G.R. n. 54-7409/2014 e s.m.i., allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

m) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del sito, in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità" ;

Le attuali sistemazioni idraulico agrarie e l'attuale piano di campagna saranno mantenute inalterate, evitando movimenti terra e cambiamenti della morfologia e dei profili del suolo.

Nel progetto di mitigazione ambientale e paesaggistica è stata esclusa qualsiasi specie vegetale esotica



Comune di Masserano

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 18 di
48

n) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;

o) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

p) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;

q) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

r) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

s) utilizzare munizionamento con piombo durante le operazioni di gestione faunistica;

t) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 2 novembre 1982, n. 32 e ss.mm.ii., fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;

u) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;

v) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, ad esclusione delle attività addestrative di protezione civile o di soccorso, approvate dal soggetto gestore;

w) realizzare impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

x) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;

y) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;

z) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile ed il 15 giugno;

aa) raccogliere esemplari di specie floristiche, o parti di esse, presenti in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e nelle "Liste rosse" regionali e nazionali, se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore e degli altri Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie;

bb) effettuare la manutenzione della rete irrigua e di smaltimento delle acque superficiali nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno nel caso di fossi con presenza costante di acqua durante l'intervallo temporale indicato;

cc) immettere qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, non presente attualmente all'interno del sito, inclusi esemplari appartenenti a specie di interesse venatorio o aleatico; sono fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero incluse nelle categorie di minaccia delle Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale, caratteristiche degli ambienti naturali del Sito. Tali interventi devono essere previsti sulla base di progetti strutturati con protocolli scientifici e di conservazione, previsti o autorizzati dal soggetto gestore, acquisiti i pareri degli istituti scientifici preposti ove previsti e nel rispetto delle norme vigenti per la raccolta e la produzione di materiali di propagazione e moltiplicazione.

Art .4 Obblighi

1. Nel Sito Rete Natura 2000 IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale vegetale di base conforme alla normativa vigente, proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboscamenti, rimboscamenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; è possibile, in alternativa, impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito stesso;

b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai

50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett. e);

c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

Il materiale vegetale che sarà utilizzato per la mitigazione ambientale verrà fornito da vivaie che coltivano specie riconducibili ad ecotipi locali

Il progetto di realizzazione del parco agro-fotovoltaico si fonda sulla coltivazione di un prato polifita permanente costituito da specie erbacee autoctone che verrà sfalcato e pascolato secondo le modalità descritte nella relazione agronomica.



Comune di Masserano

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 20 di
48

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;

d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci ed ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione, o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

f) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

g) sottoporre a valutazione di incidenza i progetti finalizzati ad intubare o artificializzare sponde e fondali di corsi e specchi d'acqua naturali, canali, fossi e specchi d'acqua di origine artificiale o seminaturale, di qualsiasi tipologia ed utilizzo, utilizzando calcestruzzo, o altri materiali impermeabilizzanti;

h) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:

1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;

2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);

i) esercizio del pascolo sulla base di programmi rispettosi dei criteri di conservazione, mantenimento o miglioramento degli habitat e delle specie oggetto di tutela. I programmi di pascolo vengono concordati con il soggetto gestore, sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, e devono prevedere l'adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche, ed indicare i tempi ed il carico di bestiame impiegato, compatibili con le finalità di conservazione;

j) sottoporre a valutazione di incidenza la realizzazione di nuovi percorsi e circuiti per attività ricreative e sportive con mezzi non motorizzati.

Art. 5

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;

b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;

c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione;

d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio in oggetto;

e) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;

f) attività agro-silvo-pastorali tradizionali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;

g) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;

h) predisposizione ed attuazione di progetti specifici, in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat di interesse conservazionistico;

i) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;

j) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;

k) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;

l) rimuovere gli elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

m) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;

n) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del sito Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistiche venatorie, aziende agrituristico venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza limitrofo al sito;

o) adozione di accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;

p) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

Il progetto di realizzazione del parco agri-fotovoltaico prevede la presenza complementare di un'attività agricola pastorale fondata sull'allevamento di 152 capi ovini attraverso un pascolamento turnato di un prato pascolo polifita. Tale progetto si inserisce a pieno titolo nel mantenimento e nella valorizzazione di un'attività tradizionale per l'area baraggiva.

Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo verrà elaborato un piano pastorale aziendale specifico.



Comune di Masserano

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 22 di
48

q) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;

r) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del sito sul territorio e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;

s) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di gestione, per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;

t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

u) adottare misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicoidali o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

v) adottare misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi di teleferiche;

w) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;

x) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;

y) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto.

2. Sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando (quando previsto) l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;

b) porre in essere, in presenza di specie alloctone animali e vegetali con riconosciuto comportamento invasivo anche potenziale nel sito, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6 Monitoraggi e Piani d'azione

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009, ed in collaborazione con il soggetto gestore:

a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche regionali;

b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali. In base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguati presenti Misure di Conservazione o quant'altro previsto dal Piano di Gestione;

c) predisporre Piani d'Azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

Il progetto oggetto di VINCA prevede un corridoio centrale per il passaggio di fauna

Nella fase di gestione del prato polifita, per l'attività di sfalcio saranno utilizzati dei dispositivi di involo davanti alla barra falciante.

Nella fase di realizzazione del parco agri-fotovoltaico verranno prese tutte le precauzioni per evitare l'ingresso e la diffusione di specie aliene. In particolare, nel caso di specie esotiche già presenti ed appartenenti alla Black list della Regione Piemonte, verranno adottate tutte le metodologie agronomiche per il contenimento di tali specie.

d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;

e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE
TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI
ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 7
Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i Siti della rete 2000 così come descritte nell'Allegato A;

2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui al punto 1, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività, e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggette a regolamentazione;

3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle regolamentazioni delle presenti misure non richiedono valutazione di incidenza, salvo ove espressamente previsto.

CAPO I - Ambienti forestali Art. 8
Disposizioni generali

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1120004 "Baraggia di Rovasenda", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 9 Divieti

1. Negli ambienti forestali del Sito è vietato:

a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;

b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;

L'intervento non prevede abbattimenti di soggetti arborei poiché il parco agri-fotovoltaico non interferisce con le aree forestali presenti nell'ambiente circostante.

- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive, sulla base delle previsioni del piano di gestione, o del Piano Pastorale Aziendale, o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 10 Obblighi

1. Negli ambienti forestali del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
 - b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadrati;
 - e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
 - g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 23 delle misure di conservazione regionali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
 - h) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno nelle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza anche nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi
 - i) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
 - j) in tutti gli interventi selvicolturali è fatto obbligo di valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte);
 - k) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
- l) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per i quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;

m) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta culturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenete a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;

f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;

b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;

c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 % della necromassa presente;

d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;

e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;

f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;

g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

Attività da promuovere e buone pratiche

Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadrati ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. Obblighi

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o

appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;

- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;

e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;

g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;

h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

2. Buone pratiche

Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

Norme per i Quercocarpinetti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e per i vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur* (9190)

1. Divieti

- a) effettuare prelievi di singoli alberi non collegati alla gestione generale del popolamento e al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatti salvi i casi in cui essi possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. Obblighi:

- a) la conversione dei cedui semplici o matricinati in governo misto (ceduo composto) o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;

c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;

d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadrati;

e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a

20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;

f) in presenza di esemplari di rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione, anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;

g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali. Se la moria interessa una superficie superiore ai 5 ettari, qualsiasi intervento è subordinato a uno specifico progetto approvato dal Soggetto Gestore.

3. Attività da promuovere e buone pratiche

Le buone pratiche da incentivare nel Sito sono le seguenti:

a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;

b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;

c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce

tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14

Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)

1. Divieti:

a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;

b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;

c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;

d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;

e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;

f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;

g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.

2. Obblighi:

a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;

b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:

c) per i cedui a regime la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 2000 metri quadrati ampliabile a 5000 metri quadrati nel caso di popolamenti con senescenza generalizzata;

d) per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di riserve a gruppi e copertura residua di almeno il 50 per cento, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni;

e) Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale per gruppi o con tagli di rigenerazione su piccole superfici tramite tagli a buche, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; le aree d'intervento devono avere superficie massima

ammissibile di 1000 metri quadrati con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni;

f) per tutte le forme di governo, è obbligatorio il rilascio di un congruo numero, in relazione alla distribuzione diametrica del popolamento, di ontani neri appartenenti alle classi diametriche maggiori di 40 cm da concordarsi con il soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;

b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;

c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;

d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;

e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;

g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15 Divieti

1. Negli ambienti aperti del Sito Rete Natura 2000 IT1120004 BARAGGIA DI ROVAENDA è fatto divieto di:

a) imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere e zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;

b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive, salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, condizionata dall'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

c) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;

d) irrigare e fertilizzare le praterie magre, fatte salve le normali restituzioni degli animali al pascolo;

e) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del Settore regionale.

Art. 16 Obblighi

1. Negli ambienti aperti del Sito Rete Natura 2000 IT1120004 BARAGGIA DI ROVAENDA si applicano i seguenti obblighi:

a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione;

Art. 17

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) le pratiche pastorali tradizionali;
- c) in caso di invasione di specie vegetali nitrofile o altre invasive, lo sfalcio con asportazione della biomassa;
- d) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- e) per i terreni sottoposti a pascolo, la redazione da parte del soggetto gestore di un piano pastorale, quale stralcio del piano di gestione, che definisca il carico zootecnico ed i turni di pascolo in funzione dell'habitat interessato, della componente floristica e della componente faunistica oggetto di tutela;
- f) redazione di capitolati tecnici, in caso di affitto di pascoli pubblici, conformi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, etc.;
- g) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili e

prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 18

Praterie a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030)

1. Divieti

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- d) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante,
- e) svolgere attività di pascolo dal 1° aprile al 30 settembre.

2. Obblighi

- a) stabilire carichi di bestiame ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno, programmando rotazioni dei territori pascolati;
- b) nei molinieti con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la fruttificazione;
- c) effettuare ogni tipo di intervento in epoca adatta a non interferire con i cicli biologici delle specie vegetali di interesse conservazionistico.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni, anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco prescritto, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat approvati o redatti dal soggetto gestore;
- d) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;

- e) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente almeno il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- f) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere.

Art. 19

Obblighi generali per i piani di gestione

- a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi della compatibilità degli eventuali scarichi domestici e zootecnici e delle canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente incidenti sugli ambienti e sulle specie;
- c) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle;
- d) non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 20 Divieti

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA con presenza di ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:

- a) prosciugare artificialmente, anche temporaneamente, le zone umide permanenti, e allagare permanentemente le zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono esclusi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) effettuare nuove captazioni idriche in acque lentiche (paludi e zone umide), permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi compatibili per l'abbeverata del bestiame, purché concordati con il soggetto gestore nell'ambito dei programmi di pascolo compatibili;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggianti e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla sponda, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi autorizzati devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- d) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide; è comunque vietata l'immissione diretta ed indiretta di sostanze che causino eutrofizzazione delle acque;
- e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore, che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- f) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo dovranno essere sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
- g) l'introduzione, reintroduzione o ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone;

h) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il

periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio).

Art. 21 Obblighi

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati.

Art. 22

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività, per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde, eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa, dei canneti e delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi

elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;

k) il controllo/eliminazione delle specie vegetali esotiche ed il controllo della copertura arborea di sponda atto a limitare le interferenze con la vegetazione annuale;

l) la creazione di zone umide in ambienti agricoli, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e fauna selvatiche e di ampliare biotopi relitti;

m) interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona;
n) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
b) interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 23

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion (7150)

1. Divieti

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
b) svolgere attività turistico -ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
c) modificare il regime della falda superficiale;
d) effettuare nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Obblighi

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
1) a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
2) in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
3) utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, ecc.);
b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori di pascolo o ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Buone pratiche

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali con acqua raccolta a valle delle aree umide.

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti divieti:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani e ove previsto dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
- f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 25 Obblighi

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;

c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali - ramo acque", si effettua secondo quanto segue:

1) all'interno dell'alveo inciso:

- il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.

3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti misure di conservazione;

4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;

d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti delle acque correnti del Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;

b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;

c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);

d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 26

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interramento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda

dei corsi d'acqua;

- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornamentali;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 27

Norme per ambienti con vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3240)

1. Divieti

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) effettuare nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Buone pratiche

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 28 Divieti

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore, e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 29 Obblighi



Comune di Masserano

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 39 di
48

1. Negli ambienti agricoli del Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammesse dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano comprovate elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi, lungo i canali o reti infrastrutturali esistenti è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano il pirodiserbo o la distribuzione di diserbanti; sono fatti salvi gli interventi previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto per il contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 30 Buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della

rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);

- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita degli impianti da arboricoltura, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
- n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
- o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
- p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
- q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 31

Prati stabili da sfalcio a bassa quota (6510)

1. Divieti

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;

e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

**TITOLO IV
MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O
GRUPPI DI SPECIE**

**Capo I - Specie vegetali Art. 32
Misure di conservazione generali**

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 33

Norme per ambienti con presenza di *Eleocharis carniolica*

1. Divieti

- a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzazione delle sponde, realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi, etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.

2. Obblighi

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area.

Art. 34

Norme per ambienti con presenza di *Gladiolus palustris*

1. Divieti

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolo;
- d) sfalcio.

2. Obblighi

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo - autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 35

**Norme per ambienti con presenza di *Isoetes
malinverniana***

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici;
- b) distruzione, captazione, alterazione, derivazione delle acque degli ambienti di risorgiva, che alimentano i canali e i ruscelli che ospitano o ospitavano la specie;
- c) taglio vegetazione arborea spondale;
- d) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
- e) canalizzazioni, dragaggi del fondale, artificializzazione delle sponde;
- f) alterazione del regime idrico che comporti prosciugamento anche periodico dei canali e ruscelli;
- g) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione di limi sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie.

3. Buone pratiche:

- a) mantenimento di fascia di rispetto di cinque metri dal bordo del corso d'acqua o del canale per le colture agricole o infrastrutture umane;
- b) creazione di bacini di laminazione che permettano il deposito del materiale fine sospeso nelle acque (es. in risaia) prima di essere immesso nei canali o ruscelli che ospitano la specie;
- c) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie.

CAPO II - Specie animali

Coleotteri Art. 36

Norme per ambienti con presenza di *Lucanus cervus*

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;

mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Odonati Art. 37

Norme per ambienti con presenza di *Sympecma paedisca*

1. Divieti:

- a) trattamento delle vasche di risaia e dei corpi d'acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate.

2. Buone pratiche:



Comune di Masserano

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 43 di
48

- a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna;
- b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone.

Lepidotteri Art. 38

Norme per ambienti con presenza di *Coenonimpha oedippus*

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
- c) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti delle piante nutrici della specie (stazioni di *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Poa palustris*);
- c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- d) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare le raccolte.

3. Buone pratiche:

- a) sfalcio triennale programmato di parte dei molinieti su superfici prestabilite da apposito piano di gestione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 39

Norme per ambienti con presenza di *Euphydrias aurinia*

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
- c) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di gestione;

- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 40

Norme per ambienti con presenza di *Lycaena dispar*

1. Divieti:

- a) aridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio,

costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

2. Obblighi:

- a) in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

3. Buone pratiche:

- a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
- b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

Pesci Art. 41

Norme per ambienti con presenza di specie ittiche delle acque correnti (*Leuciscus souffia*).

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Anfibi

Art. 42

Norme per ambienti con presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee (*Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana lessonae/esculenta complex*).

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
- d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibii sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Art. 43

Norme per ambienti con presenza di anfibii che si riproducono in ambiente di risaia (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae/esculenta complex*).

1. Obblighi:

a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente

2. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali, previo accordo con il gestore;
- b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibii (aprile - giugno), evitando le asciutte;
- c) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio, previo accordo con il gestore;



Comune di Masserano

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO
AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp**

località Martinella - Comune di Masserano

Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003

Relazione Valutazione Incidenza

Pag 46 di
48

Art. 44

(articolo non esistente per mero errore materiale)

Rettili Art. 45

**Norme per ambienti con presenza di *Lacerta viridis*,
Elaphe (Zamenis) longissima, *Podarcis muralis*, *Hierophis
viridiflavus***

1. Valgono le misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo V per gli ambienti agricoli.
2. Manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre ed elementi ecotonali per erpetofauna.

Note relative all' Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

Il progetto non incide negativamente sulla micro e macro fauna, anzi, si ritiene che le soluzioni progettate permettano una riqualificazione ambientale in termini di un habitat migliorativo per le specie animali e, in generale, per tutta la biodiversità.

 Comune di Masserano	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 56,28 MWp località Martinella - Comune di Masserano <small>Richiesta di rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003</small> Relazione Valutazione Incidenza	Pag 47 di 48
--	--	-----------------

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base dei risultati emersi dallo Studio ambientale e considerando la natura delle lavorazioni previste, si ritiene che i lavori di realizzazione dell'impianto agrivoltaico oggetto del presente progetto non determini impatti negativi significativi sul contesto paesaggistico in esame, considerato come complesso delle componenti che direttamente e indirettamente ne concorrono alla definizione.

Le scelte progettuali, orientate in modo da garantire la minimizzazione delle potenziali incidenze, seppur temporanee, che la fase realizzativa può determinare, risultano inoltre essere conformi con il quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione analizzati proprio grazie al concorso di azioni positive sul territorio che accompagnano e completano la realizzazione dell'impianto.

Gli unici impatti negativi che potrebbero potenzialmente verificarsi, riguardano, infatti, l'attività di cantiere e principalmente l'esecuzione delle fondazioni della cabina di riconsegna e dei cavidotti elettrici, che tuttavia, in relazione della limitata estensione temporale e della localizzazione puntuale dell'intervento, si possono definire molto contenuti e di lieve entità.

Nella fase di esercizio, invece, non sono stati riscontrati effetti negativi per gli ambiti paesaggistici interessati, in quanto lo studio agronomico allegato ha determinato le migliori mitigazioni realizzabili al fine di mitigare l'impatto visivo ed ecologico nei confronti della limitrofa Riserva Naturale delle Baragge e del contesto paesaggistico circostante.

Al contrario si sottolineano gli effetti positivi, infatti gli impianti fotovoltaici, per loro stessa costituzione, non comportano emissioni in atmosfera di nessun tipo e pertanto non hanno impatti sulla qualità dell'aria locale. Inoltre, la tecnologia fotovoltaica consente di produrre kWh di energia elettrica senza ricorrere alla combustione di combustibili fossili, peculiare della generazione elettrica tradizionale (termoelettrica). Ne segue che l'impianto avrà un impatto positivo sulla qualità dell'aria, a livello nazionale e non sito-specifico, in ragione della quantità di inquinanti non immessa nell'atmosfera.

Inoltre, l'orografia totalmente pianeggiante non offre visuali di particolare pregio o interesse, deturpate o danneggiate dalla realizzazione dell'impianto.

Alla luce delle considerazioni precedentemente formulate, si ritiene necessario l'introduzione di mitigazione con l'inserimento di siepi e filari, lungo tutto il perimetro del lotto e lungo il percorso che divide il lotto da est a ovest al fine di creare un corridoio ecologico. Tale scelta è obbligata per il rispetto dell'ambiente circostante.

Particolare attenzione sarà posta ai bordi campo, in particolare quelli che confinano con l'area protetta delle Baragge. Infatti, i bordi campo sono la parte periferica del campo coltivato, mentre le fasce ripariali si trovano ai margini dei corsi d'acqua. Essi rappresentano un importante elemento costitutivo del paesaggio agrario, in quanto spesso si pongono come filtro tra un campo e l'altro, oppure tra le coltivazioni e i sistemi residenziali - produttivi ad essi afferenti. Il tipo di gestione dei bordi campo deve essere fatto in funzione delle specie naturali presenti nell'area. I bordi campo hanno funzioni specifiche in quanto:

- Rappresentano i siti di svernamento degli uccelli;
- Favoriscono la presenza di insetti utili presenti nelle porzioni lasciate ad erba;
- Costituiscono gli habitat per piccoli mammiferi.

Il progetto, pertanto, si innesta nel territorio con l'obiettivo di sostenere e proteggere tali valenze, offrendo delle fasce di vegetazione composte da alberi e cespugli e riutilizzando il terreno sotto i pannelli a pascolo di ovini. Inoltre è previsto che circa 3 atteri di terreno, sempre ad est del lotto, siano utilizzate come aree di allagamento nei periodi dal 15 marzo al 15 ottobre, al fine di preservare la funzione di area umida artificiale. Infine è prevista l'installazione di arnie e la creazione di due zone con a dimora reliquiati per favorire il proliferare degli insetti impollinatori.

Il concorso di tutti questi interventi conferma l'impegno del Proponente nel perseguimento del miglioramento dell'habitat e al contrasto dei cambiamenti climatici, con questa iniziativa di produzione elettrica da fonti rinnovabili ricca di elementi di grande valore naturale.